



# **COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

AREA: Area Amministrativa

SERVIZIO: Segreteria

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cristiano Gabriella

## **DETERMINAZIONE N. 83 DEL 24/02/2022**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO COMPLESSIVO PER LE RISORSE  
DECENTRATE - ANNO 2022 (ART. 67 CCNL 21.05.2018). IMPEGNO DI SPESA**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della GC n. 101/2011, n. 90/2018, n. 66/2019 e n. 101/2021 rettificata con deliberazione GC n.111/2021;

Viste:

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- la Deliberazione di C.C. n. 67 del 29/12/2021 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 – Approvazione”;
- la Deliberazione di C.C. n. 68 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”;
- la deliberazione della GC n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto “Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2022-2024. Parte finanziaria”;

Richiamato il CCNL siglato in data 21.5.2018;

Dato atto che nelle more della contrattazione di comparto si ritiene necessario procedere con la costituzione complessiva del fondi anno 2022;

Richiamata, altresì, la determinazione del Responsabile del servizio n. 37/2022 con la quale si costituiva il Fondo trattamento accessorio anno 2022 – parte stabile;

Richiamata la delibera della GC n. N. 9/2022 del 2.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la G.C. ha fornito gli indirizzi per la costituzione ed indirizzi operativi per la delegazione di P.P, che si intende interamente richiamata;

Premesso che il Comune di Buttigliera Alta ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che dispone che:

- il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2022 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
- qualora il personale si fosse ridotto la norma salvaguarda il valore del tetto 2016 quindi non dev'essere effettuato nessun decremento;
- modifiche non prevedibili, come cessazioni del personale prima della fine dell'anno, il calcolo effettuato in sede di costituzione Fondo dovrà essere adeguato con i dati a consuntivo;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 62.449,63**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 1.601,47**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 1.016,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 2.371,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno, per **€ 335,27**;

Accertato che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2022 (calcolo cedolini al 31.12.2022), calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 25,42 è INFERIORE al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 26,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate, in applicazione della norma di salvaguarda, non dev'essere effettuato nessun decremento;

- per i motivi di cui sopra il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 NON deve essere adeguato al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

Dato atto che l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare il salario accessorio in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

Accertato, pertanto, che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad **€ 67.773,57**, di cui **€ 64.386,37** soggette ai vincoli normativi;

Preso atto che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 5.303,18**. L'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;
- ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018, le somme per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 56 quater CCNL 2018, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, per un importo pari a **€ 4.850,00** e che tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di Gestione 2022 unitamente al Piano della Performance e ne vengono qui di seguito elencati i titoli:
  - Area Vigilanza – progetto “*Controlli stradali*” al quale partecipano tutti i dipendenti assegnati all'Ufficio della Polizia Locale, per l'importo complessivo pari ad **€ 2.700,00**;
  - Area Ragioneria – progetto “*Contabilita' Economico - Patrimoniale: Redazione meditante l'utilizzo di risorse software e di personale interno all'ente*” per l'importo complessivo pari ad **€ 1.150,00**;
  - Area Lavori Pubblici – progetto “*Digitalizzazione archivio opere pubbliche e patrimonio*” per l'importo complessivo pari ad **€ 1.000,00**;
- ai sensi dell'art. 67 c. 7 e Art.15 c. 7 CCNL 2018 le somme pari alla quota di incremento del Fondo trattamento accessorio per riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle PO rispetto al tetto complessivo del salario accessorio art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, per un importo pari a **€ 2.250,00**;

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per **€ 3.000,00**, oltre oneri di legge;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività servizio SGATE per **€ 600,00**;

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività per entrare in ANPR per € **900,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € **1.507,20**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, per un importo **DA DETERMINARE**;
- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € **20.500,00**;
- iscrizione ai sensi dell'art. 1 comma 870 Legge 178/2020 Legge di Bilancio 2021 della quota relativa ad eventuali risparmi per mancato utilizzo Buoni Pasto 2021 per un importo **DA DETERMINARE**;

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari a: **€ 37.403,18**, di cui **€ 12.403,18** soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 è stata applicata la decurtazione dei fondi per un importo consolidato e permanente pari ad **€ 4.567,22**;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Accertato che l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 76.789,55;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 73.165,94 e che lo stesso, per l'anno 2022 vista la riduzione del numero dei dipendenti, NON deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019;

Considerato che

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso nell'anno 2019 della facoltà prevista dall'art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018, che prevede di utilizzare le facoltà assunzionali per incrementare il fondo delle PO (deliberazione della GC n. 61/2019);

Considerato che:

- il totale del fondo (solo voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 è pari ad € 76.789,55;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2022 risulta SUPERIORE all'anno 2016;
- l'importo della decurtazione ex art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 ammonta ad € 1.376,61;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 è pari ad € **105.176,75** ed al netto della succitata decurtazione risulta in misura disponibile pari ad € **103.800,14**;

<b>TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017</b>		
	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2022</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>73.165,94</b>	<b>76.789,55</b>
Indennità di Posizione e risultato PO anno corrente <b>COMPRESO</b> Quota integrazione PO finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019	<b>76.250,00</b>	<b>74.000,00</b>
Fondo Straordinario	<b>5.427,40</b>	<b>5.427,40</b>
<b>Quota integrazione Fondo PO finanziata dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento</b>		<b>1.500,00</b>

Preso atto che:

- risulta indisponibile alla contrattazione una quota di **€ 82.772,28** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto, progressioni orizzontali, adeguamento differenziali e primo inquadramento);
- che l'importo pari ad **€ 25.000,00** risulta già/sarà resa disponibile sui capitoli di competenza del Bilancio 2022-2024;

Preso atto che risulta necessario formalizzare la costituzione complessiva del fondo trattamento accessorio anno 2022, preceduta dalle verifiche di legge sul contenimento della spesa, impegnando la spesa residua pari ad **€ 21.027,86** oltre oneri ed irap di legge a carico Ente per complessivi **€ 28.555,84**;

Visto l'allegato prospetto di costituzione complessiva del Fondo trattamento accessorio anno 2022 – Allegato “A”;

Visto il parere espresso dal revisore Unico dei conti con nota prot. 2075/2022, allegato al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

### DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Di costituire il Fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione - **Allegato “A”** parte integrante e sostanziale;
- 2) Di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio: RIDUZIONE delle risorse, causa superamento rispetto all'anno 2016 **€ 1.373,61**.
- 3) Di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019: **NESSUN ADEGUAMENTO** in aumento vista la riduzione del numero dei dipendenti previsti al 31.12.2022.
- 4) Di costituire il Fondo risorse decentrate ANNO 2022, pari ad **€ 105.176,75** ed al netto della succitata decurtazione risulta in misura disponibile pari ad **€ 103.800,14**.
- 5) Di richiamare il parere espresso Revisore Unico dei conti con nota prot. 2075/2022, allegato al presenta atto per farne parte integrante e sostanziale - **Allegato “B”**.
- 6) Di dare atto che:
  - risulta risulta indisponibile alla contrattazione una quota di **€ 82.772,28**, oltre oneri di legge in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto, progressioni

orizzontali, adeguamento differenziali e primo inquadramento) e la relativa spesa trova copertura nei capitoli di Bilancio;

- la spesa di **€ 25.000,00**, oltre oneri di legge, risulta già/sarà resa disponibile sui capitoli di competenza del Bilancio 2022-2024.

- 7) Di impegnare, la complessiva la complessiva spesa residua pari ad **€ 21.027,86** oltre oneri ed irap di legge a carico Ente e per complessivi **€ 28.555,84** come segue:

- **21.027,86 €** compenso trattamento accessorio
- **5.740,61 €** oneri di legge
- **1.787,37 €** Irap a carico ente

ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, imputandola al rispettivo esercizio di competenza finanziaria in funzione della sua esigibilità:

Anno	Capitolo	Importo	Esenz. CIG	CUP	Finanziamento	Accertamento
2022	10804	21,027,86			<i>Entrate proprie</i>	
2022	10806	5.740,61			<i>Entrate proprie</i>	
2022	11587	1.787,37			<i>Entrate proprie</i>	

Riferimenti Contabili:

CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
	2022	278	01111	780	10804	1	U.1.01.01.01.002	21.027,86
	2022	279	01111	780	10806	1	U.1.01.02.01.001	5.740,61
	2022	280	01111	840	11587	1	U.1.02.01.01.001	1.787,37

- 8) Di confermare per l'anno 2022 il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per un importo pari ad **€ 5.427,40**.

- 9) Di dare atto che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 alle Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.

- 10) Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali a mezzo delle RSU per opportuna conoscenza ed informazione.

- 11) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

- 12) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.

- 13) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
CRISTIANO GABRIELLA  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)